SULLE OPERAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

# Art. 3

## Art. 50. Legge elettorale politica

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare nello stesso fabbricato gli elettori in piu' di quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala della singola sezione deve condurre solo a due sezioni.

Versione in vigore dal 27 luglio 1894, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sulle operazioni elettorali amministrative e politiche |
| Estremi | Legge 11 luglio 1894, n. 287 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1894 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sulle-operazioni-elettorali-amministrative-e-politiche/art-3-art-50-legge-elettorale-politica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it